

legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 10.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- 1. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari.

- 1. 12.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione

dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale.

- 1. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio regolamento, da adottarsi entro 24 mesi dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno

sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica.

- 1. 101.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce l'elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « 3. L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale ».

- 1. 102.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* 20 novembre 2001.

- 1. 58.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, *con le seguenti:* e con le procedure indicate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 e dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 167.** La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: n. 249 *aggiungere le seguenti:* , articolo 3, comma 2.

- 1. 60.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: relativo mercato *aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre dodici mesi dall'avvio del nuovo standard tecnico.

- 1. 59.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla predetta legge.

- 1. 68.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione *con le seguenti:* Fino alla completa attuazione.

- 1. 61.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'adozione di tale piano *con le seguenti:* all'attuazione del predetto piano analogico.

- 1. 160.** Peretti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di tale piano *con le seguenti:* del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.

- 1. 150.** Giulietti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di tale piano *aggiungere le seguenti:* in tecnica analogica.

- 1. 110.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: legittimamente operanti con le seguenti: in attività.

- 1. 67.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: legittimamente con la seguente: concessionari.

- 1. 111.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio dell'attività.

- 1. 63.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario.

- 1. 62.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda.

- 1. 11.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario aggiungere le seguenti: Nelle more della definizione del piano di assegnazione in tecnica analogica i soggetti legittimamente operanti in ambito locale possono proseguire nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora a condizione che le loro trasmissioni siano diffuse su un territorio

la cui popolazione residente sia inferiore a dieci milioni di abitanti e lo stesso non interessi più di quattro regioni. Gli eventuali soggetti che, già operino oltre i predetti limiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o cedere a terzi gli impianti eccedenti dandone comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

- 1. 161.** Peretti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio di cui al comma 2 è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle Comunicazioni del possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data del 30 settembre 2001:

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. A tal fine le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero delle comunicazioni entro il 30

settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la suddetta verifica secondo modalità definite dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni dello stesso Ministero.

1. 158. Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge 249/97 e dall'articolo 1-ter della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli.

1. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informazione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti, nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano.

1. 15. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese per la radiodiffusione sonora in ambito locale possono servire fino ad un massimo di quindici province limitrofe e comprese al massimo in quattro regioni. La popolazione complessivamente servita non può superare i dodici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto servono oltre dodici milioni di abitanti devono procedere entro sei mesi a ridurre entro tale limite l'area territoriale servita. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

1. 159. Lenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza il Ministero delle Comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

1. 166. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono abrogate le parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

* **1. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono soppresse le seguenti parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

* **1. 165.** La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono abrogate le parole: di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive.

***1. 174.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dal Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolati di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

1. 39. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45,

comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche gli emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

1. 71. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell' 80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

*** 1. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

* **1. 171.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'Autorità riserva all'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti.

1. 17. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interes-

sati per un periodo di dieci anni se televisiva, per un periodo di dieci anni se radiofonica.

1. 18. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

* **1. 21.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

* **1. 172.** Butti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

1. 151. Giuliotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

* **1. 22.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. Il termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

* **1. 173.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo.

1. 23. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-*ter*. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-*bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

1. 152. Giuliotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

1. 153. Giuliotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenza terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione per la

radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente comma alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

1. 154. Giulietti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi; le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'Autorità nella definizione del piano di assegnazione per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale adotta il criterio di miglior e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio, prevedendo per i soggetti nazionali, ogni volta che sia possibile, reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

1. 162. Peretti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ciascun blocco di diffusione (Multiplex) dovrà diffondere almeno cinque programmi oltre a servizi dati e multimediali sia associati a ciascun programma, sia comuni al blocco. La gestione di blocchi di diffusione è as-

segnata, tramite autorizzazione, rilasciata dal Ministero, prioritariamente ai consorzi composti esclusivamente da concessionari per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. Le predette concessioni sono rilasciate a condizione che la diffusione avvenga, di norma, nello stesso bacino, o parte di esso, oggetto della concessione o autorizzazione analogica. È fatto obbligo ai concessionari radiofonici privati a carattere nazionale di diffondere il medesimo programma, identificato con un unico marchio, sull'intero territorio oggetto della concessione. I soggetti abilitati all'esercizio in tecnica digitale dovranno iniziare le trasmissioni secondo un programma da essi stabilito e vincolante per la vigenza della concessione che preveda per i concessionari nazionali l'inizio delle trasmissioni non oltre il 31 dicembre 2002 e per le locali entro il 31 dicembre 2003. Le concessioni sono comunque rilasciate sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, previa comunicazione al Ministero, sono abilitati, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione in tecnica analogica, alle condizioni stabilite nel presente comma.

1. 163. Peretti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. « Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiofonica digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore ».

1. 164. Peretti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, inclusi quelli di sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.

1. 01. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31

luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

***2. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

***2. 49.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di conversione in legge le regioni adottano, su

proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 63.** Butti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. In attesa dell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva legittimamente operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che concorrano al ricorrente superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, qualora risultasse impraticabile l'azione di risanamento di cui al comma 2 del presente articolo, sono trasferiti nei siti alternativi previsti dal Piano di assegnazione delle frequenze. I predetti siti sono individuati come idonei dall'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione delle regioni o delle province autonome nei cui territori si trovano i siti occupati attualmente o individuati per i trasferimenti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, predispone, an-

che in via anticipata rispetto al termine stabilito con le concessioni, un programma di adeguamento che può riguardare un ambito territoriale limitato, al fine di salvaguardare gli esercizi in corso e di evitare interferenze.

2. 5. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: sonora e televisiva

2. 8. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

***2. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

***2. 40.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 249 aggiungere le seguenti: entro il termine di dodici mesi dalla notifica dell'infrazione.

2. 10. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 31 luglio 1997 n. 249 aggiungere le seguenti: e qualora le azioni di risanamento previste dal successivo comma 2 non siano praticabili.

2. 50. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con onere a carico del titolare dell'impianto,.

2. 61. Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: con onere a carico del titolare dell'impianto *con le seguenti:* a spese dello Stato.

2. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: su iniziativa delle regioni e delle provincie autonome.

2. 41. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

***2. 4.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

***2. 48.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi,

d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 60.** Butti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei siti individuati dai predetti piani.

2. 12. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti *fino a:* autonome *con le seguenti:* nei siti concordati con le regioni e le provincie autonome.

2. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo la parola: individuati *inserire le parole:* dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e.

2. 62. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle provincie autonome.

2. 42. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla loro adozione.

2. 32. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati dai predetti piani *con le seguenti:* nei siti concordati con le emittenti interessate.

2. 37. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni nazionali interessate.

2. 30. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle Comunicazioni *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

2. 56. Lenti.

Al comma 1, dopo le parole: , decorsi inutilmente centoventi giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data indicata dal provvedimento.

2. 51. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

***2. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

***2. 43.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

2. 33. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la riduzione a conformità dei predetti limiti e valori incida sensibilmente sulla qualità del segnale in modo tale da compromettere la stessa esistenza dell'attività, l'esercente ha diritto ad un contributo di mancato eserci-

zio il cui onere è a carico dello Stato. Le modalità di tale rimborso sono stabilite con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e sentite le associazioni nazionali rappresentative delle imprese del settore entro e non oltre trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

2. 6. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome indicano i siti di cui al precedente comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

2. 55. Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di

diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

- 2. 2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di risanamento.

- 2. 29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'articolo *fino a:* n. 381 *con le seguenti:* dalla normativa vigente.

- 2. 34.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: disposte dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 44.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico dei titolari degli impianti *con le seguenti:* con il contributo dei titolari degli impianti.

- 2. 7.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: dei titolari degli impianti *con le seguenti:* dello Stato.

- 2. 15.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il

termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

- 2. 47.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

- 2. 52.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine dell'esecuzione di tali azioni di risanamento vengono rilasciate agli interessati dagli enti preposti le necessarie autorizzazioni e concessioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche e radioelettriche.

- 2. 60.** Lenti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti *aggiungere la seguente:* operanti.

- 2. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: non ottemperano *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla notifica delle competenti Autorità.

- 2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: a conformità *aggiungere le seguenti:* dei tetti di radiofrequenze compatibili.

- 2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi previsti con le seguenti: da definirsi con gli stessi.

- 2. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con esclusione fino a: n. 689.

- 2. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.

- 2. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.

- 2. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: irrogata dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le sanzioni per le imprese radiofoniche e televisive locali sono ridotte a un decimo.

- 2. 58.** Lenti.

Al comma 2, sostituire le parole: In caso di reiterazione della violazione con le seguenti: A seguito della terza notifica di violazione dei valori radioelettrici a norma di legge.

- 2. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: il Ministro dell'ambiente con le seguenti: il Ministro delle comunicazioni e le parole: il Ministro delle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dell'ambiente.

- 2. 45.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: fatte salve fino a: n. 59.

- 2. 24.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministro delle comunicazioni.

- 2. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome.

- 2. 23.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la disattivazione con le seguenti: la temporanea disattivazione.

- 2. 21.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

- 2. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: senza alcun onere a carico del titolare dell'impianto.

- 2. 22.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

* **2. 31.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, infine, le parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

* **2. 57.** Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In caso di applicazione delle sanzioni amministrative previste al comma 2, non sono applicabili, per lo stesso fatto, sanzioni amministrative previste da norme regionali.

2. 59. Lenti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi urgenti a sostegno). — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono soppresse le parole: « d'istruzione al Registro delle imprese radiotelevisive ».

2. Con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, è autorizzata la riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle comunicazioni dell'entrate di cui al capo 26.2.4-capitolo 2569/1, nella misura del 50 per cento per il pagamento delle spese istruttorie relative alla valutazione e comparazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locali.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva iscritte nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

possano utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1997, n. 67, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché *provider internet*, troveranno le riduzioni previste dalle leggi sopraindicate direttamente in bolletta o in fattura o potranno essere portate in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per sostituto d'imposta portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.

4. Ai fini del comma 3, le imprese che abbiano presentato domanda d'iscrizione al registro di cui a tale comma sono equiparate alle imprese scritte.

2. 011. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Diffusioni radiotelevisive interconnesse). — 1. Nelle more della definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui al comma 2 del presente decreto-legge, le emittenti radiofoniche locali, sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere utilizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del mede-

simo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni, o identificati da un marchio comune, nell'arco della programmazione giornaliera.

***2. 01. Giulietti.**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Diffusioni radiotelevisive interconnesse). — 1. Nelle more della definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui al comma 2 del presente decreto-legge, le emittenti radiofoniche locali, sulla base di una preven-

tiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere utilizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono